



CITTA' DI SOMMA LOMBARDO

REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE

SOMMARIO

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Individuazione
- ART. 3 Regolamenti specifici
- ART. 4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe e aliquote
- ART. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 6 Soggetti responsabili delle entrate
- ART. 7 Modalità di pagamento
- ART. 8 Attività di riscontro
- ART. 9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria relativamente alle entrate tributarie
- ART. 10 Autotutela
- ART. 11 Rappresentanza dell'ente in giudizio e conciliazione giudiziale
- ART. 12 Omissione e ritardo nei pagamenti relativamente alle entrate non tributarie
- ART. 13 Dilazioni di pagamento
- ART. 14 Rimborsi
- ART.14 bis Misura degli interessi
- ART.14 ter Importi minimi per singolo tributo

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

- ART. 15 Forme di riscossione
- ART. 16 Procedure
- ART. 17 Esonero delle procedure

TITOLO IV NORME FINALI

- ART. 18 Entrata in vigore

TITOLO I

ENTRATE COMUNALI

ART. 1 OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali ordinarie non aventi natura tributaria e delle entrate tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE

1. Le entrate comunali ordinarie sono costituite da:
 - a) rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) proventi dei servizi pubblici;
 - c) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - d) canoni di uso;
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) imposta comunale sugli immobili;
 - d) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

ART. 3 REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa o del tributo.

ART. 4 DETERMINAZIONE CANONI, PREZZI, TARIFFE E ALIQUOTE

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete all'organo comunale individuato dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi, le tariffe e le aliquote in vigore.

ART. 5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale di contabilità.
4. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale o tramite l'economista comunale;

- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

ART. 8 ATTIVITÀ DI RISCONTRO

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dell'eventuale regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali relativi allo specifico al tributo.
- 1bis . In caso di omesso, parziale, tardivo versamento, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18.12.97 è ridotta ai 2/3 (due terzi) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata tramite ufficiale giudiziario, dai messi notificatori o, in alternativa, tramite il servizio postale secondo le procedure di cui alla legge 890/1982 o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione od accertamento qualora la somma dovuta, comprese sanzioni ed interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00 complessive.

ART. 10 AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmesse dal funzionario responsabile alla Giunta Comunale a termine del regolamento PEG.

ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo assume la rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

ART. 12 OMISSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata da parte del funzionario responsabile dell'entrata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi notificatori o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 13 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 602/73 e al DPR 43/88, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.329,00, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

ART. 14 RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute è disposto con atto del funzionario responsabile entro 180 giorni dalla richiesta del rimborso o dalla verifica d'ufficio, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme o regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e non.
2. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €12,00.

ART.14 bis MISURA DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi da applicarsi per l'attività di accertamento è determinata applicando al tasso di interesse legale punti 3 (tre) percentuali di maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART.14 ter IMPORTI MINIMI PER SINGOLO TRIBUTO

1. Relativamente alle entrate tributarie di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento vengono stabiliti i seguenti importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti:
 - I.C.I.(Imposta Comunale sugli Immobili): non si fa luogo al versamento se l'importo annuo da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.
 - T.A.R.S.U.(Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani): non si procede all'iscrizione a ruolo

se l'importo da versare è inferiore o uguale a 10,00 euro; se l'importo è superiore, l'iscrizione a ruolo viene effettuata per l'intero ammontare.

IMPOSTA COMUNALE sulla PUBBLICITA': non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è inferiore o uguale a 3,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15 FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria e dei tributi comunali, avviene:
 - quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97 alternativamente:
 - a) – con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) - tramite stipula di convenzione con la concessionaria della riscossione con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o dal D.P.R. 28/1/1988, n. 43;
 - quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 o dal D.P.R. 28.01.1988, n° 43.

ART. 16 PROCEDURE

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui ai precedenti art. 9 e 12. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

ART. 17 ESONERO DELLE PROCEDURE

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni ed interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 25,00 complessive.
2. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti oppure formalizza l'abbandono con determinazione anche cunulativa.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, comprese sanzioni ed interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV
NORME FINALI

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.99.
2. Copia del Regolamento è consegnata a cura delle segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

- ◆ Deliberato con atto consiliare n. 167 del 11/12/1998, approvato dall'Organo Regionale di Controllo di Milano – Sezione interprovinciale – nella seduta del 8/2/1999 al progr. n. 25804/98 – pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/12/1999 al 31/12/1999, ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni, dal 16 febbraio al 4 marzo c.a.
In vigore dal 5/3/1999
- ◆ Deliberazione consiliare n. 6 del 25/01/1999 ad oggetto: "Deliberazione consiliare n. 167 del 11/12/1998, ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'accertamento e la riscossione delle entrate" risposta ad ordinanza istruttoria del 23/12/1998, atti n. 133". **Modifica dell'art. 18 del regolamento approvato con la consiliare n. 167 del 11/12/98.**
Approvata dall'Organo Regionale di Controllo di Milano – Sezione interprovinciale – nella seduta del 8/2/1999 al progr. n. 876/99 – pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/01/1999 al 13/2/1999, ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni, dal 16 febbraio al 4 marzo c.a.
In vigore dal 5/3/1999
- ◆ Deliberazione consiliare n. 140 del 14/12/2000. **Modifica l'art. 15 del regolamento per l'accertamento delle entrate.**
Approvata dall'Organo Regionale di Controllo di Milano nella seduta del 28/12/2000 al progr. n. 23548 – pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/12/2000 al 2/1/2001, ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni, dal 8/1/2001 al 23/1/2001.
In vigore dal 24/1/2001
- ❖ Deliberazione consiliare n.18 del 23/03/2007: modifica artt.1/4/6/9/12/13/14/17, inserimento artt.14 bis e 14 ter. In vigore dall'1/1/2007.
